



COMUNE DI CASALBORE

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI
ESTERNI ALL'ENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13 Febbraio 2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

1 - Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

2 – Linee Guida ANAC di attuazione del nuovo Codice degli Appalti, ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

3 - Legge n. 247 del 31 Dicembre 2012, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

4 - Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 Marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 Dicembre 2012, n. 247".

5 - Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 Luglio 2012 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27".

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

I. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Casalbore degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

III. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali disciplinati dal Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50).

ART. 2

Istituzione dell'elenco speciale degli Avvocati patrocinatori del Comune

I. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa, secondo le modalità di seguito descritte.

II. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello – Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

III. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

IV. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, competente per territorio.

V. Il suddetto elenco sarà soggetto a costante aggiornamento annuale.

VI. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

VII. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune, in sede di deliberazione di costituzione in giudizio, si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per cause di particolare rilevanza.

VIII. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento", di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 14 Settembre 2000.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

I. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Essere in regola con i versamenti previdenziali;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 - "Legge anticorruzione" (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente);
- Assenza di incompatibilità, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 39/2013 (non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Casalbore (AV), che conferisce l'incarico, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di Presidente e Amministratore Delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Casalbore);
- Iscrizione all'Albo professionale da almeno 2 (due) anni;

II. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Casalbore.

III. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

IV. Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico.

V. La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà contenere l'espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento e relativi allegati, e l'indicazione delle Sezioni, massimo 2, in cui si desidera essere iscritti.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente, previa eventuale relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, con propria determinazione, individua, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

II. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente.

III. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

IV. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

V. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

VI. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità o insoddisfazione del Comune di Casalbore, allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.

ART. 5

Convenzione regolante l'incarico

I. A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere una convenzione regolante l'incarico, il cui schema sarà successivamente approvato con specifica determinazione, al quale si rinvia integralmente.

II. In ogni caso il professionista è tenuto:

- a) Ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b) Alla stretta osservanza del codice deontologico;
- c) Ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- d) Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- e) Rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- f) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 6

Corrispettivo

I. Il compenso professionale viene determinato con riferimento alla tipologia di contenzioso secondo quanto verrà stabilito nell'allegata tabella.

II. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto verrà in seguito stabilito in una apposita convenzione, l'Avvocato incaricato curerà per conto ed in nome dell'Ente, come sarà disciplinato da autonoma convenzione, l'attività di recupero crediti e l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

III. Per eventuali casi non specificati e non riconducibili per analogia a quanto regolamentato, il compenso sarà determinato secondo i valori di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10 Marzo 2014, n. 55.

ART. 7

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano comunque incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 8

Registro

I. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, è istituito un "Registro degli incarichi conferiti", e la tenuta dello stesso è affidata all'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali.

ART. 9

Pubblicità

I. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Casalbore ed il registro degli incarichi, sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

II. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e successivo D. Lgs. n. 97/2016, e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. n. 53 e successivi, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii. (Sistema PERLAPA).

III. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale

affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 10

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice di Deontologia Forense ed alle disposizioni comunali in materia.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 13 FEBBRAIO 2019

A) Giudizio innanzi al Giudice di Pace: importo totale per competenze professionali, € 800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A. P., ivi compreso l'acconto previsto con determinazione di impegno spesa, che ammonta ad € 300,00:

1. in caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito;
2. in caso di costituzione in giudizio dell'Ente, quale convenuto, se la causa non viene iscritta a ruolo da parte dell'attore, entro la data indicata quale udienza di prima comparizione, al professionista incaricato sarà corrisposto complessivamente l'acconto;
3. in caso di esito positivo del giudizio, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, il Comune non riconoscerà alcun compenso, se il pagamento sarà soddisfatto dalla parte soccombente;

B) Giudizio innanzi al Tribunale, in funzione di giudice di appello del Giudice di Pace: importo totale per competenze professionali, € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., compreso l'acconto previsto in determina di affidamento dell'incarico e di impegno spesa, che ammonta ad € 600,00, più spese generali, I.V.A. e C.A.P.;

1. in caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito;
2. in caso di esito positivo del giudizio, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, il Comune non riconoscerà alcun compenso, se il pagamento sarà soddisfatto dalla parte soccombente;

C) Giudizio innanzi al Tribunale di 1° grado, civile e penale, ed al T.A.R.: (importo totale competenze dovute € 1.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determina di impegno spesa di € 500,00;

1. in caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito;
2. in caso di esito positivo del giudizio, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, il Comune non riconoscerà alcun compenso, se il pagamento sarà soddisfatto dalla parte soccombente;

D) Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado: si applicheranno gli importi (decurtati della metà) e modalità previsti dalla lettera "A" del presente articolo;

E) Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria di II° grado: si applicheranno gli importi e modalità previsti dalla lettera "A" del presente articolo;

F) Giudizi innanzi alla Corte di Appello: (importo totale competenze dovute € 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determina di impegno spesa di € 1.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.);

1. in caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito;

2. in caso di esito positivo del giudizio, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, il Comune non riconoscerà alcun compenso, se il pagamento sarà soddisfatto dalla parte soccombente;

G) Giudizi innanzi alla Consiglio di Stato: (importo totale competenze dovute € 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determinazione di impegno spesa di € 1.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.);

1. in caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito;

2. in caso di esito positivo del giudizio, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, il Comune non riconoscerà alcun compenso, se il pagamento sarà soddisfatto dalla parte soccombente;

H) Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione: (importo totale competenze dovute € 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determinazione di impegno spesa di € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.);

1. in caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito;

2. in caso di esito positivo del giudizio, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, il Comune non riconoscerà alcun compenso, se il pagamento sarà soddisfatto dalla parte soccombente.

Per quanto compatibile, il punto 2) della lettera A) è applicato agli altri casi di cui al presente allegato, relativamente agli acconti ivi disciplinati.

SPESE SOSTENUTE

Oltre al compenso determinato come innanzi previsto, all'Avvocato saranno anticipate esclusivamente le spese specificamente indicate per l'attività giudiziaria che dovrà essere svolta (es: iscrizione causa a ruolo, spese di notifica atti, spese di registrazione atti e/o sentenze, richiesta copie ecc.).

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

COMUNE DI CASALBORE

Provincia di Avellino

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13 Febbraio 2019, avente ad oggetto "Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale", si procede all'istituzione di un elenco di professionisti legali per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Casalbore nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi, del lavoro e tributari), mediante approvazione di un Avviso Pubblico;

Dato atto che tale deliberazione di Consiglio Comunale demanda al Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali l'attivazione delle procedure per l'istituzione di un Albo degli Avvocati;

RENDE NOTO

che è pubblicato un Avviso finalizzato alla costituzione di un elenco aperto agli Avvocati per l'eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'Ente;

INVITA

Gli Avvocati iscritti all'Albo Professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell'elenco innanzi menzionato. A tal proposito, fornisce le seguenti indicazioni:

Art. 1 – Finalità dell'Avviso

Il Comune di Casalbore intende formare un elenco aperto ai professionisti esercenti la professione di Avvocato, cui attingere per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'Ente. L'elenco è diviso nelle seguenti sezioni:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello

- Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 2 – Presentazione delle istanze

I professionisti interessati, nel termine di giorni 20 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web dello stesso, in Amministrazione Trasparente, Sezione "Atti Generali", dovranno far pervenire apposita istanza con le seguenti modalità:

- Consegna a mano in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune di Casalbore, Piazza Municipio n. 1 - 83034 CASALBORE (AV);
- Raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Casalbore, Piazza Municipio n. 1 - 83034 CASALBORE (AV);
- Invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. del Comune di Casalbore protocollo.casalbore@asmepec.it

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI CASALBORE PER INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE”.

Per le domande trasmesse a mezzo posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, non siano comunque pervenute al Comune di Casalbore **entro il 4 Aprile 2019**, data fissata per la scadenza, non saranno ammessi a partecipare alla procedura.

Il Comune di Casalbore non assume alcuna responsabilità né per le domande pervenute oltre il termine previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3 – Formulazione della domanda di iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'elenco secondo l'allegato schema (Allegato 3), corredata di fotocopia del documento di identità del firmatario, dovrà essere sottoscritta con firma autografa ed alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1- Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, contenente le seguenti dichiarazioni:

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente);
- Assenza di incompatibilità, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013 (non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di

Casalbore (AV) che conferisce l'incarico, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di Presidente e Amministratore Delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Casalbore);

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due (2) anni, con indicazione della data di prima iscrizione (tale requisito deve essere posseduto entro il termine per la presentazione delle domande);

- Assenza, al momento dell'iscrizione, di contenzioso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro il Comune di Casalbore;

2 - Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico;

3 - Curriculum vitae datato e sottoscritto per attestazione di veridicità;

4 - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

5- La domanda dovrà inoltre contenere:

- l'espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Avviso, del Regolamento e schema di convenzione di conferimento di incarico;

- in caso di appartenenza a uno studio associato, l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti dell'Associazione;

- di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Casalbore;

- di autorizzare l'Ente al trattamento di dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196;

- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente procederà alla cancellazione dall'elenco;

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento, la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

Saranno escluse automaticamente le domande presentate o inviate oltre il termine utile, nonché le domande incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per essere iscritti nell'elenco, occorre essere in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso e come innanzi indicati. I requisiti indicati sono richiesti a pena di esclusione.

Art. 5 – Formazione dell'elenco

All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente Avviso, verrà costituito l'elenco di che trattasi, distinto per sezioni, secondo il criterio alfabetico.

L'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito web dello stesso, in Amministrazione Trasparente, Sezione "Atti Generali".

Art. 6 – Validità dell'elenco

L'elenco avrà validità dalla data di pubblicazione e verrà aggiornato annualmente, mediante pubblicazione di apposito Avviso.

Art. 7 – Conferimento degli incarichi

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, il Responsabile dell'Area Amministrativa, previa deliberazione di costituzione in giudizio, con propria determinazione individuerà, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati nella speciale sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

Sono cancellati dall'elenco dei professionisti, coloro che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa contestazione dell'addebito si procederà alla revoca del mandato affidato ed alla cancellazione dall'elenco.

Art. 9 – Convenzione di incarico

A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere una convenzione regolante l'incarico, il cui schema sarà, successivamente, approvato con specifica determinazione dal Responsabile del settore Amministrativo - Affari Generali.

Art. 10 – Registro degli incarichi

A seguito della formazione dell'elenco, viene istituito un registro degli incarichi distinto in cinque Sezioni, dove sono annotati:

- generalità dei professionisti;
- tutti gli incarichi conferiti con l'indicazione degli estremi di riferimento;
- i compensi previsti con l'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 11 – Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale di questo Comune, e sul sito web dello stesso, in Amministrazione Trasparente, Sezione "Atti Generali".

Viene pubblicata, altresì, ai soli fini conoscitivi, copia del Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, con allegate, la tabella di determinazione delle competenze professionali (All. A), l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse (All. B) e la domanda di inserimento nell'elenco degli Avvocati del Comune di Casalbore (All. C).

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente Avviso presso il Servizio Affari Generali, durante l'orario d'Ufficio.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Michele Pavone, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Affari Generali, segreteria.casalbore@asmepec.it

Casalbore, lì 4 Marzo 2019

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Michele PAVONE**

ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL COMUNE DI CASALBORE (AV)

**Al Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Casalbore**

Il/La sottoscritto/a							
nato /a		il		Provincia di		C.F.	
Partita I.V.A.							
telefono ufficio		cellulare					
e-mail		p.e.c.					

CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Casalbore per la formazione di un elenco di Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, e di essere iscritto nelle seguenti Sezioni:

(barrare al massimo due Sezioni di interesse)

- SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE
- SEZIONE C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- SEZIONE D - CONTENZIOSO PENALE
- SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di dal
- di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell’Ente);

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013 (non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Casalbore (AV) che conferisce l'incarico né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Casalbore);
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno due (2) anni con indicazione della data di prima iscrizione (tale requisito deve essere posseduto entro il termine per la presentazione delle domande);
- di non avere, al momento dell'iscrizione, contenziosi, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro il Comune di Casalbore;
- di essere iscritti al relativo Albo Speciale per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Dichiara, altresì:

- di aver preso conoscenza e di accettare quanto contenuto nel presente Avviso, nel Regolamento e nello schema di convenzione di conferimento di incarico;
- (se ricorre il caso) di far parte dello studio Associato, i cui componenti sono
- di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Casalbore;
- di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente procederà alla cancellazione dall'elenco.

ALLEGA

- a) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto per attestazione di veridicità;
- b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Luogo e data _____

Firma

ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI AVVOCATI DEL COMUNE DI CASALBORE (AV)

**Al Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Casalборе**

Il/La sottoscritto/a							
nato /a		il		Provincia di		C.F.	
Partita I.V.A.							
telefono ufficio		cellulare					
e-mail		p.e.c.					

CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Casalборе per la formazione di un elenco di Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, e di essere iscritto nelle seguenti Sezioni:

(barrare al massimo due Sezioni di interesse)

- SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE
- SEZIONE C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- SEZIONE D - CONTENZIOSO PENALE
- SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di dal
- di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente);

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013 (non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Casalbore (AV) che conferisce l'incarico né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Casalbore);
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno due (2) anni con indicazione della data di prima iscrizione (tale requisito deve essere posseduto entro il termine per la presentazione delle domande);
- di non avere, al momento dell'iscrizione, contenziosi, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro il Comune di Casalbore;
- di essere iscritti al relativo Albo Speciale per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Dichiara, altresì:

- di aver preso conoscenza e di accettare quanto contenuto nel presente Avviso, nel Regolamento e nello schema di convenzione di conferimento di incarico;
- (se ricorre il caso) di far parte dello studio Associato, i cui componenti sono
- di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Casalbore;
- di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente procederà alla cancellazione dall'elenco.

ALLEGA

- a) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto per attestazione di veridicità;
- b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Luogo e data _____

Firma
